

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL
DEMANIO MARITTIMO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 08/04/2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 1/03/2014 (integrazione articoli 29 e 37).

Capo I **Oggetto della concessione**

Articolo 1 **Attività soggette a concessione**

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).

Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (art. 1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati, o dai medesimi è consentito o vietato.

Articolo 2 **Scopo della concessione**

L'occupazione e l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione. (art. 47 cod. nav.; art. 24 reg. cod. nav.)

Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse. (art. 39, comma 2, cod. nav.)

Articolo 3 **Compatibilità della concessione con il pubblico uso**

La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla previsione del piano particolareggiato.

La concessione può essere rilasciata solo se è prevista nel piano, quando lo scopo consiste nell'esercizio delle seguenti attività (art. 1 D.L. 400/93, conv. in L. 494/93):

- a) Gestione di stabilimenti balneari;
- b) Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) Attività nautiche quali il noleggio di imbarcazioni e natanti, il paracadutismo ascensionale, lo scii nautico;
- d) Gestione di strutture ricettive ed attività sportive e ricreative;
- e) Esercizi commerciali.

Negli altri casi la concessione può essere rilasciata, anche se non è prevista nel piano particolareggiato, previa puntuale valutazione della compatibilità con il pubblico uso.

Fino all'approvazione del nuovo Piano Particolareggiato dell'arenile, in attuazione della L.R.V. n° 33/2002, non possono essere rilasciate nuove concessioni o ampliamenti di concessioni esistenti nei siti di interesse comunitario.

Capo II **Obblighi generali derivanti dalla concessione**

Articolo 4 **Aree libere e servizi di uso comune**

La concessione obbliga alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano particolareggiato o del titolo (art. 23 reg. cod. nav.).

Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di aree, opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque.

Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente, anche quando sono realizzate opere e manufatti dove è assicurato lo stesso uso.

I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario, per garantire la manutenzione di beni ed assicurare i servizi comuni, sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione.

La concessione non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso di tali aree libere (art. 29 reg. cod. nav.).

Le aree libere, anche se previste all'interno dei settori programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Articolo 5 **Settori per attività soggette a concessione.**

Quando è prevista, ai fini del rilascio o del mantenimento della concessione, l'elaborazione di un progetto unitario per l'attuazione del settore, gli interessati regolano i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'esercizio della concessione in conformità al piano.

In ogni caso, quando in uno stesso settore sono rilasciate più concessioni, per gli scopi indicati al comma 2 dell'articolo 3, tutti i concessionari sono tenuti ad assicurare i servizi di uso comune.

In assenza di accordo, i criteri per la ripartizione degli oneri per i servizi di uso comune sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 **Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso**

I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.

I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario, collettivamente e tramite imprese idonee.

I servizi di salvataggio e di primo soccorso devono essere garantiti secondo gli standard già assicurati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e, salva espressa dispensa finalizzata a maggior efficienza del servizio complessivo, secondo le prescrizioni generali dettate dall'Autorità competente.

Articolo 7 **Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione**

Devono essere segnalati da parte del concessionario:

- a) l'inizio delle acque profonde (m. 1,50), i bassi fondali ed il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere e altri pericoli e insidie;
- b) il limite dei cinquecento metri dalla battigia con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
- c) il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto.

Articolo 8 **Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile**

La manutenzione, l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la realizzazione e la manutenzione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive, che il comune riterrà di imporre anche nel corso del rapporto concessorio.

Deve essere esposta copia del presente regolamento per estratto delle norme relative ai divieti generali e alle attività soggette ad autorizzazione e delle tariffe del complesso balneare.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 104 del 5 Gennaio 1992).

Capo III

Titolo di concessione

Articolo 9

Contenuto dell'atto di concessione.

Il titolo si compone di due parti (art. 19 reg. cod. nav.).

a) La prima parte deve contenere:

gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
lo scopo;
la misura esatta dell'occupazione suddivisa in area scoperta, area coperta da impianti di facile e di difficile rimozione e delle pertinenze demaniali marittime;
la data di inizio e la durata;
le modalità di esercizio della concessione;
il canone, la scadenza e il numero dei pagamenti;
la cauzione;
gli obblighi e le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.

b) La seconda parte è composta dalla documentazione allegata alla domanda di concessione e rimane ferma, anche a seguito di rinnovo.

Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da altri regolamenti comunali, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dal piano con riguardo al settore nel quale l'attività è esercitata si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Le eventuali condizioni speciali devono essere precisate e sottoscritte per accettazione dal concessionario.

La rappresentazione planimetrica deve indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività, rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune, comprese nel settore, che il concessionario è obbligato a garantire.

Articolo 10

Canone e imposta regionale

La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti, sono calcolate dal concessionario con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività e per i servizi che non sono ad uso comune (art. 38 cod. nav.; L. 494/93; art. 49 L.R.V. 33/2002).

Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.

I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il comune, a seguito di verifica, richiede le somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione.

Il canone deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al rilascio della concessione per la prima annualità ed entro il primo giugno dell'anno al quale si riferisce per le annualità successive, a seguito degli aggiornamenti pubblicati all'albo del comune.

Articolo 11

Cauzione

La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall'art. 50 della L.R.V. n° 33/2002 e dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula di **polizza fideiussoria** da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

L'ammontare della cauzione è pari al doppio del canone annuo.

Quando la concessione prevede opere, anche di facile rimozione, il predetto ammontare è aumentato in ragione del costo per l'eventuale sgombero coattivo delle opere stesse.

La cauzione garantisce anche l'adempimento degli obblighi realizzativi imposti dal P.P. dell'arenile o da altri strumenti urbanistici, relativamente all'ambito concessionato.

L'Amministrazione, dunque, potrà incamerare la cauzione in caso di mancata esecuzione da parte del concessionario di tali obblighi ed opere e realizzarle in via sostitutiva, salvo conguaglio o maggior credito comunale.

E' sempre fatta salva, in caso di inadempienza, la potestà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

In ogni altro caso di inadempienza la cauzione è incamerata dal comune per il soddisfacimento di crediti, per le mancate realizzazioni o per il rimborso di spese. L'incameramento avverrà anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione non dichiara la decadenza o la revoca della concessione, restando comunque il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione fino alla scadenza del titolo.

Articolo 12

Condizioni della polizza fidejussoria

La **polizza fidejussoria** deve contenere le seguenti condizioni particolari:

la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuta notizia durante la validità della polizza stessa;

la garanzia resta valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione;

l'intendimento della parte garante di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione da parte del concessionario di altra forma idonea di garanzia;

il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'amministrazione ai fini della validità della garanzia;

la parte garante deve provvedere al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;

la parte garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.

Capo IV

Fasi del procedimento per il rilascio di concessione

Articolo 13

Domanda di concessione

La domanda di concessione deve essere presentata al Comune e deve specificare gli elementi di conformità alle previsioni per il settore previsto nel piano particolareggiato (artt. 5 e 6 reg. cod. nav.; art. 48 L.R.V. 48/2002), salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3.

Deve inoltre essere corredata da una relazione tecnica, dalla documentazione indicata all'allegato S/2 della L.R.V. 33/2002 e dalla scheda di calcolo del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni legislative vigenti.

In caso di documentazione incompleta è assegnato il termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni.

In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato l'istanza è respinta specificando le carenze.

In fase di prima attuazione del piano particolareggiato dell'arenile (art. 47, L.R.V. 33/2002) le domande che abbiano conclusa l'istruttoria alla data del conferimento ai comuni delle funzioni sul demanio marittimo (11 aprile 2001) non sono respinte, ma è assegnato al richiedente il termine di sessanta giorni per l'adeguamento dell'istanza al piano medesimo.

L'istruttoria si considera comunque conclusa quando sono trascorsi **duecento giorni** dalla data di presentazione dell'istanza all'autorità allora competente (D.M 30 marzo 1994, n.765, n. 8 della tabella B).



La conclusione dell'istruttoria preclude comunque la possibilità di presentazione di eventuali ulteriori domande concorrenti per la stessa area.

Articolo 14 Preistruttoria della domanda di concessione

La domanda di concessione è protocollata e consegnata al responsabile del procedimento, che provvede a verificare la completezza della documentazione, a dare un numero progressivo secondo un registro appositamente istituito e alla comunicazione all'interessato, eventualmente assegnando il termine previsto nell'ipotesi di concorrenza per integrare la documentazione prevista.

Articolo 15 Istruttoria della domanda di concessione

Verificata la completezza della documentazione nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, la domanda è pubblicata all'albo del comune (art. 48 L.R.V. 33/2002).

Decorsi i termini per la pubblicazione e gli eventuali termini in caso di concorrenza vengono sentiti l'ufficio urbanistica, l'ufficio commercio, la polizia municipale, gli altri uffici comunali competenti in relazione allo scopo della concessione e viene svolto sopralluogo sull'area richiesta in concessione.

Nello stesso termine viene richiesto il parere della Capitaneria di Porto, dell'agenzia del demanio, della Regione e della dogana per i profili di rispettiva competenza (artt. 12, 13, 14 reg. cod. nav.; all. S/3 L.R.V. 33/2002).

Verificata la completezza degli atti acquisiti il responsabile del procedimento valuta le istanze concorrenti e predispose la documentazione per la conclusione dell'istruttoria.

Articolo 16 Conclusione dell'istruttoria

Nel termine di 180 giorni (20 gg. esame documentazione + **60 gg pubbl. + 30 gg. integrazione concorrenza** + 50 gg. valutazione di conformità al pp. e contestuale acquisizione pareri e sopralluogo + 20 gg valutazione della concorrenza) il responsabile del procedimento consegna al dirigente dell'unità organizzativa la seguente documentazione:

- a) una relazione sulle attività compiute;
- b) il contenuto dei pareri acquisiti, e l'indicazione di quelli non pervenuti entro 30gg. dalla richiesta;
- c) le valutazioni degli uffici comunali coinvolti nell'istruttoria;
- d) l'esito del sopralluogo;
- e) l'ordine di priorità delle istanze concorrenti;
- f) la bozza del provvedimento di accoglimento dell'istanza preferita e di contestuale rigetto delle altre istanze.

Nel termine ulteriore di venti giorni rispetto al termine di cui al primo comma e comunque di venti giorni dalla consegna della documentazione da parte del responsabile del procedimento il dirigente competente adotta i provvedimenti di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze.

Articolo 17

Provvedimenti di accoglimento e di rigetto

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze è notificato a tutti i concorrenti con l'indicazione della graduatoria e dei motivi di priorità, o delle ragioni che hanno condotto al rigetto dell'istanza.

Ciascuna domanda deve essere rigettata quando emergano difformità con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti, con il piano particolareggiato dell'arenile o per incompatibilità con il pubblico uso, o per altri motivi che devono essere specificati nella motivazione.

Il richiedente preferito è invitato a versare il canone, la tassa di registrazione, l'imposta regionale e i diritti di scritturazione, a garantire gli obblighi derivanti dalla concessione mediante fideiussione e a sottoscrivere l'atto di concessione in due copie.

Nello stesso invito vengono precisati gli eventuali ulteriori provvedimenti necessari per l'esercizio dell'attività concessa, che a tal fine gli uffici coinvolti nell'istruttoria precisano al responsabile del procedimento.

In caso di assenza di concorrenza tali adempimenti vengono richiesti direttamente all'interessato dai predetti uffici ed il relativo procedimento viene avviato senza attendere il provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Articolo 18

Conferenza dei servizi

Quando viene indetta la conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, devono essere convocate anche le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti successivi al rilascio della concessione.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale partecipa il dirigente dell'unità organizzativa preposta al demanio marittimo o altro da questi designato, dopo aver acquisito le valutazioni degli uffici comunali competenti.

Il verbale della conferenza di servizi viene notificato a tutti i concorrenti con l'invito al richiedente preferito di provvedere al versamento del canone e a agli altri adempimenti previsti a seguito della conclusione dell'istruttoria.

Articolo 19

Atti successivi all'accoglimento dell'istanza

Il responsabile del procedimento verifica gli adempimenti del richiedente, controllando che non vi siano cause ostative al rilascio degli eventuali ulteriori provvedimenti (quali ad esempio la concessione edilizia) ai quali è subordinata l'esercizio dell'attività o la realizzazione delle opere.

A tal fine il responsabile del procedimento sente gli uffici competenti in modo che sia possibile il rilascio contestuale della concessione demaniale con gli altri titoli abilitativi.

Il dirigente sottoscrive la prima parte del titolo in due copie ed appone il visto alla documentazione contenuta nella seconda parte del titolo.

Il responsabile del procedimento cura la registrazione e l'iscrizione nel repertorio degli atti soggetti a registrazione e nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).

Alla sommità della prima facciata annota il numero del registro delle concessioni e del repertorio, consegna al concessionario una copia conforme del titolo e stabilisce la data per l'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione.

L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il Comune sotto la responsabilità del dirigente competente (art. 20 reg. cod. nav.).

Articolo 20
Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 reg. cod. nav.).

Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre termini lapidei.

Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con la ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione.

Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti queste devono essere espressamente autorizzate.

Capo V
Atti dell'istruttoria

Articolo 21
Pubblicazione della domanda

La pubblicazione della domanda è fatta all'Albo Comunale e nel sito internet a cura del responsabile del procedimento.

Essa deve indicare l'area, lo scopo, le modalità per l'accesso alla documentazione completa, **i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione** ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare **entro il termine di sessanta giorni** le **osservazioni** che ritengono opportune e le **domande concorrenti**, qualora siano ammissibili (art. 18 reg. cod. nav.).

In caso di presentazioni di domande concorrenti non si riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande.

In caso di concorrenza, le domande di concessione presentate nei termini e la relativa documentazione possono essere modificate e integrate, depositando in comune gli atti **entro 30 giorni dal giorno di pubblicazione dell'ultima istanza**.

Articolo 22
Sopralluogo

Mediante sopralluogo si accerta la reale consistenza e misura dell'area richiesta in concessione, anche in relazione a fenomeni di erosione del litorale e l'assenza di incompatibilità con altre attività già autorizzate o di altri elementi ostativi al rilascio della stessa.

Articolo 23
Atti degli uffici

Gli uffici che sono chiamati a partecipare all'istruttoria sulla domanda di concessione in caso di valutazione favorevole indicano gli eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'interessato e in caso di valutazione sfavorevole specificano i motivi di rigetto dell'istanza.

In assenza di concorrenza gli eventuali ulteriori adempimenti sono richiesti dall'ufficio direttamente all'interessato per i provvedimenti successivi al rilascio della concessione.

In particolare l'ufficio urbanistica verificata la conformità della richiesta alle previsioni del piano particolareggiato ed accertata la necessità di concessione / autorizzazione edilizia o di D.I.A., avvia il relativo procedimento, previa istanza della parte, se necessaria.

In caso di concorrenza di domande i procedimenti relativi all'adozione dei provvedimenti di competenza di altri uffici sono avviati a seguito della comunicazione del provvedimento che accoglie l'istanza preferita.

Articolo 24 **Pareri di altre autorità**

Sulla domanda di concessione il parere del genio civile viene richiesto con la precisazione di indicare le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sottoporre la concessione, con particolare riguardo alla tutela dei terzi, apponendo il visto alla relazione tecnica.

Il parere dell'agenzia del demanio viene richiesto con la precisazione di confermare se l'area richiesta è demaniale marittima e se il canone calcolato dal richiedente corrisponde a quanto stabilito dalla legge.

Il parere della Capitaneria di Porto viene richiesto con la precisazione di indicare se la stessa area sia stata nel tempo già richiesta in concessione dalla stessa o da altra ditta e i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Il parere della Regione viene richiesto con la precisazione di cui al comma precedente relativamente al periodo di competenza nel rilascio della concessione, nonché sull'ammontare dell'imposta calcolato dal richiedente.

Nella richiesta di parere deve essere in generale **precisato che in assenza di risposta entro trenta giorni il parere stesso si intende favorevole** e confermate le precisazioni richieste.

Articolo 25 **Concorso di più domande di concessione.**

La domanda di concessione è ammessa alla concorrenza quando è compatibile con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti e con il piano particolareggiato dell'arenile secondo quanto specificato ai numeri 1) e 2) della lettera e) dell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.

Il provvedimento che accoglie l'istanza preferita e respinge le istanze concorrenti deve essere motivato con riguardo agli elementi di preferenza rappresentati nelle istanze medesime.

Il rinnovo delle concessioni già rilasciate esclude la concorrenza, salvo il caso di decadenza o di revoca.



La concorrenza è esclusa anche nel caso di istruttoria già conclusa di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 26 **Criteri di preferenza**

Sono preferite le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili (art. 37, c. 2 cod. nav.).

E' preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive prospicienti l'arenile, nell'ipotesi e con le modalità previste dalla lett. a) dell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.

Si considera prospiciente solo la struttura ricettiva che confina immediatamente con l'area che il piano particolareggiato dell'arenile prevede in concessione (art. 3 del presente Regolamento).

La richiesta di ampliamento è preferita rispetto a nuove istanze quando è diretta allo stesso scopo e riguarda un'area di misura non superiore al venti per cento di quella già in concessione. Detti limiti si riferiscono comunque alla concessione originaria anche in caso di domande di ampliamento presentate in tempi diversi.

Nel caso in cui non operino i precedenti criteri di preferenza, è preferita l'offerta più vantaggiosa per il pubblico interesse avuto riguardo alle caratteristiche dell'intervento proposto, alle modalità di realizzazione dell'intervento medesimo, alle caratteristiche del soggetto proponente, alle offerte insite nella domanda per la pubblica fruizione delle strutture e degli impianti.

Nell'ambito delle tipologie di insediamento sul demanio marittimo di cui all'allegato S4 della L.R. n° 33/2002 si considerano scopi tra loro diversi quelli di cui alle lett. a) e b), da un lato, rispetto a quelli di cui alla lett. c), punti 1, 2, 3 e 4, rispetto ancora a quelli di cui alla lett. d), punti 1, 2 e 3, nonché a quelli di cui alla lett. e) ed alla lett. f).

Sono preferite le istanze per le concessioni indicate all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Fuori dei casi previsti nei commi precedenti si procede a licitazione privata.

Articolo 27 **Licitazione privata**

I criteri di aggiudicazione sono determinati con deliberazione della Giunta Municipale in base al canone proposto all'offerta di servizi di uso comune o di altre attività od opere rivolte all'uso collettivo del demanio.

Nella predetta delibera, i servizi, le attività e le opere che qualificano l'offerta possono essere indicati in zone diverse rispetto al settore (art. 5) ove ricade l'area richiesta in concessione e può essere previsto che l'offerta di servizi deve applicarsi anche ai successivi rinnovi del primo titolo concessorio.

Deve inoltre essere indicato che il canone determinato dall'offerta si applica fino alla scadenza del primo titolo concessorio, mentre per i successivi rinnovi si applica la misura stabilita dalla normativa vigente (art. 4, D.M. 342/98).

A seguito dell'aggiudicazione gli obblighi assunti con l'offerta sono riportati nelle condizioni speciali del titolo, ove vengono precisate le modalità di controllo dell'osservanza degli obblighi medesimi.

Articolo 28 **Concorrenza parziale**

Fatta salva l'ipotesi di concessione riferita a settori che richiedono il consorzio o la regolamentazione dei rapporti fra più interessati, se l'utilizzazione del bene è limitata da preesistenti concessioni o autorizzazioni il concessionario può chiedere la riduzione del canone salva la facoltà di rinuncia (art. 40 cod. nav.).

Se non è possibile stabilire la preesistenza del titolo **sarà operata una riduzione di una o di entrambe le concessioni** o autorizzazioni **in modo da garantire la coesistenza**.

Se entrambe possono coesistere la riduzione sarà misurata in proporzione all'area concessa o richiesta in concessione.

Se la coesistenza non è possibile si applicano le regole del concorso di domande.

Capo VI **Variazione e rinnovi**

Articolo 29 **Variazione al contenuto della concessione.**

La variazione del contenuto della concessione è **autorizzata** per iscritto dal dirigente competente, sentiti gli uffici interni competenti in relazione al tipo di attività, **quando non vengono modificati lo scopo, la superficie e le opere, o il titolare della concessione** (art. 24 reg. cod. nav.).

In applicazione della L.R. Veneto 33/2002 che distingue tra variazioni che modificano l'estensione della concessione e variazioni che non ne modificano l'estensione, le istanze che, per sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell'area a causa dell'erosione, comportano una rimodulazione delle aree in concessione con la rinuncia di un'area e la contestuale richiesta della più prossima area concessionabile e che mantengono invariati scopo, opere e titolare della concessione, rientrano tra le varianti di cui al co 1.¹

Negli altri casi la variazione è autorizzata, nel rispetto del piano particolareggiato, **con atto suppletivo**.

L'autorizzazione alla variazione **non può essere rilasciata**:

- a) quando riguarda gli elementi valutati in sede di concorrenza ai fini della priorità delle istanze;
- b) quando **l'aumento di superficie richiesto è superiore al venti per cento della concessione originaria**, anche in caso di richieste presentate in tempi diversi;

¹ Comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio comunale 11.03.2014, n. 4.

c) quando a causa della variazione vengono meno i fini indicati dall'articolo 37 del regolamento al codice della navigazione.

In tali casi il responsabile del procedimento comunica, a seguito della preistruttoria, i motivi di rigetto dell'istanza e la possibilità di proporre domanda di nuova concessione.

Articolo 30 **Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva.**

Il procedimento per la licenza suppletiva è analogo al procedimento per le nuove concessioni quando vi è ampliamento di superficie non determinato da ripascimento dell'arenile.

Quando non vi è ampliamento di superficie o l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile non si procede a pubblicazione dell'istanza e non vengono richiesti i pareri dell'Agenzia del territorio, della dogana, della Capitaneria di Porto e della Regione.

Si applicano in ogni caso le norme relative agli atti successivi all'accoglimento dell'istanza e all'immissione nel possesso dei beni dettate per il rilascio di nuova concessione.

Articolo 31 **Subconcessione**

L'autorizzazione per l'esercizio di attività oggetto della concessione a soggetti diversi dal concessionario è rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi, per un periodo inferiore ai due terzi della durata della concessione o, senza limiti temporali, per l'esercizio di attività secondarie (art. 52 L.R.V. 33/2002).

L'attività è secondaria quando comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione.

L'autorizzazione è negata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione.

Articolo 32 **Subingresso**

L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione viene rilasciata nelle forme dell'atto suppletivo, su domanda del concessionario, con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione (art. 46 cod. nav., art. 30 reg. cod. nav., art. 52 L.R.V. 33/2002).

Ai fini dell'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione, il subentrante è tenuto a dimostrare l'adempimento di tutti gli oneri anche di carattere tributario collegati all'esercizio dell'attività, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge per la cessione d'azienda.

L'autorizzazione è negata quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 37 del regolamento al codice della navigazione.

Articolo 33 **Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni sono rinnovate senza formalità di istruttoria su domanda rivolta al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza dell'atto di cui viene richiesto il rinnovo (art. 54, L.R.V. 33/2002).

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica relativa ai modi di esercizio dell'attività programmata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza di variazioni non autorizzate e la scheda di calcolo del canone.

Accertata l'inesistenza di cause di decadenza o revoca, o di altri motivi ostativi, il comune rilascia la licenza di rinnovo della concessione.

L'atto di rinnovo è rilasciato alle stesse condizioni e con lo stesso contenuto della licenza rinnovata e ne estende la validità fino alla nuova scadenza.

Gli obblighi e gli altri elementi valutati in sede di concorrenza non possono essere variati nei successivi rinnovi, salve le disposizioni in materia di canoni (art. 4 D.M. 5 agosto 1998, n. 342).

L'atto di rinnovo contiene:

i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;

il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;

il numero di registro, il numero di repertorio e la data di rilascio della concessione originaria e dell'eventuale licenza suppletiva;

la nuova scadenza;

il canone e la scadenza dei pagamenti;

la cauzione;

l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni stabilite nell'atto di concessione originario e all'eventuale licenza suppletiva e ad esibire copia di entrambe su richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza (art. 33 reg. cod. nav.).

Capo VII Decadenze e revoche

Articolo 34 Decadenza dalla concessione

La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei casi di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, previe le garanzie partecipative ai sensi della L. n° 241/1990 ed a seguito di formale contestazione da elevarsi, se ne ricorrono i presupposti, durante la vigenza della concessione.

La proroga di cui al comma secondo dell'art. 47 Cod. Nav. è accordabile per un tempo massimo di mesi 36 e solo per porre rimedio alle inadempienze accertate e contestate (lett. a e b, comma primo, art. 47 Cod. Nav.).

Si ha "cattivo uso" della concessione, di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 47 Cod. Nav., nei casi in cui il concessionario non gestisca l'arenile e le opere secondo la particolare diligenza dovuta e dunque, esemplificativamente, nel caso in cui gli stabilimenti balneari non siano stati aperti per un dato tempo o siano stati sanzionati, gli esercizi pubblici non abbiano funzionato o siano stati sanzionati per violazioni di legge, nel caso ancora in cui sia stata accertata e contestata la mancanza di servizi obbligatori, di soccorso e simili.

Poichè tra gli obblighi derivanti dalla concessione vi è anche quello di osservare le disposizioni del P.P. arenile, la inadempienza a tali obblighi, che può condurre alla decadenza dalla concessione, va relazionata ai tempi di rilascio dei titoli abilitativi edilizi per gli interventi previsti e delle altre autorizzazioni, sempre fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 35 Revoca della concessione

La concessione può essere revocata nei casi di cui all'art. 42 Cod. Nav..

Nel caso di procedimento di revoca le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali sono sempre dovuti, fermo restando che **la revoca è possibile solo per sopravvenute necessità** relative a "pubblici usi del mare" **o ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare, in tutto o in parte, sull'area in concessione.**

Il concessionario revocato ha la preferenza per una nuova collocazione in demanio marittimo della sua attività, o di quella parte che è stata interessata dalla revoca.

Capo VIII **Forme particolari di occupazione**

Articolo 36 **Istruttorie brevi**

Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti gli uffici commercio e urbanistica e la polizia municipale.

La domanda deve indicare l'area e il tipo di utilizzazione e la durata.

La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto all'albo.

La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.

Il dirigente dell'unità organizzativa, previo introito del canone commisurato al tempo dell'occupazione, autorizza l'utilizzazione temporanea con l'indicazione di eventuali condizioni (art. 39 cod. nav.).

Articolo 37 **Anticipata occupazione**

L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto **all'art. 38** del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per il procedimento amministrativo.

In merito al carattere di urgenza di cui al co. 1 la Giunta, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, provvede con propria deliberazione a definirne i caratteri distintivi.²

Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.

In tale ipotesi l'atto autorizzativo dovrà prevedere che la cauzione, aggiornata annualmente, sarà introitata dall'amministrazione ovvero svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.

L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stata avviata o, in base allo stato dei luoghi, può essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.

In tali casi oltre alla cauzione deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

Capo IX **Disposizioni di carattere generale**

Articolo 38 **Attività soggette ad autorizzazione**

E' vietato **in assenza di autorizzazione:**

- 1) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- 2) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;

² Comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio comunale 11.03.2014, n. 4.

- 3) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli; l'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti;
- 4) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.).
L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal piano del commercio su aree demaniali marittime;
- 5) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap.
Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia delle spiagge e per il rifornimento agli esercizi pubblici prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00;
- 6) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio.

Per le attività indicate ai punti 2 e 5, nonché per la manutenzione annuale dell'arenile preparatoria alla stagione balneare, l'autorizzazione si intende sostituita da una denuncia di inizio di attività da presentare almeno 30 giorni prima, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.

Salvo diverse previsioni di piano, la disposizione del comma precedente non si applica nelle aree sottoposte a vincoli dettati in sede di PALALVO e di S.I.C.

Articolo 39 Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dal comune o che sono oggetto di contributo o patrocinio ai sensi del vigente Regolamento.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore comunale competente in materia di demanio marittimo.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 40 Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate inquinate
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

E' inoltre vietato spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- 1) lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate;
- 2) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni;
- 3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- 4) far sostare le imbarcazioni da pesca;
- 5) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio.

I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente dell'Unità Organizzativa del demanio nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 41
Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 42
Norme generali sulle aree pubbliche

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche demaniali.

Art. 43
Sanzioni

La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi previsti, la decadenza o la sospensione della concessione (artt. 52 e 55 L.R.V. 33/2002).

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 60 L.R.V. 33/2002.

Sono altresì applicabili gli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione, quando ne sussistano i presupposti.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana o dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al comune.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.